



Conservatorio di Musica "Alfredo Casella"

Istituto Superiore di Studi Musicali

D.D. n. 54/2023
L'Aquila, 16 Novembre 2023

BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA DM 180/2023

IL DIRETTORE

il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, recante *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*;

il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e successive modifiche e integrazioni;

il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, recante *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"*;

la legge n. 56 del 19 giugno 2019, recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"* e, in particolare, l'articolo 3;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, avente ad oggetto *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*, e successive modifiche e integrazioni;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, avente ad oggetto *"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"*;

la legge n. 370 del 23 agosto 1988, recante *"Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche"*;

la legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, avente ad oggetto *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;

il decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, e in particolare l'articolo 25, comma 9;

il decreto del 9 novembre 2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*;

l'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 111 del 15 luglio 2011, recante *"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"*;

la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, e successive modifiche e integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 12 aprile 2006, avente ad oggetto il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;

la legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento UE n. 679 del 2016;

il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

i decreti legislativi n. 215 e n. 216 del 9 luglio 2003 recanti, rispettivamente, “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica*”, e “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*”;

il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*” e successive modifiche e integrazioni;

il decreto legislativo n. 5 del 25 gennaio 2010, emanato in attuazione della direttiva 2006/54/CE avente ad oggetto il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

la legge n. 127 del 15 maggio 1997, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo*”;

il decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, e successive modifiche ed integrazioni;

la legge n. 508 del 21 dicembre 1999, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”, e successive modifiche e integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, avente ad oggetto “*Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”, e successive modifiche e integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell’8 luglio 2005 avente ad oggetto “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*” e i relativi decreti attuativi;

il decreto ministeriale n. 90 del 3 luglio 2009, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e i campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e successive modifiche e integrazioni;

il decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, e in particolare l’articolo 22-bis;

il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “*Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, le lauree specialistiche (LS) e le lauree magistrali (LM);

il decreto ministeriale n. 331 del 2019, recante “*Equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello*”;

la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 24 giugno 2019;

il decreto-legge n. 198 del 30 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, e in particolare l’articolo 6, comma 4-ter;

il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 180 del 29 marzo 2023, recante “*Criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d’istituto utili per l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del 9 giugno 2023, prot. n. 7140, avente ad oggetto “*Decreto ministeriale n 180 del 2023 in materia di reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l’anno accademico 2023/2024*”;

ERATO che, con riferimento alle cattedre vacanti relative al settore artistico-disciplinare “Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili” (CODM/06) risultano esaurite le graduatorie GNE e GET, nonché quelle nazionali di cui agli articoli 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004, 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017 e 3-quater, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2020;

il decreto dirigenziale n. 8472 del 7 luglio 2023, che ripartisce tra le istituzioni dell’AFAM le facoltà assunzionali;

i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto dell’Afam, e in particolare i contratti collettivi nazionali di lavoro “Istruzione e Ricerca” per i trienni 2016-2018 del 19 aprile 2018 e 2019-2021 del 6 dicembre 2022;

il decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, in particolare l’articolo 5, comma 3-septies;

il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell’amministrazione;

CATO che il posto messo a concorso risulta a oggi vacante;

i verbali delle riunioni del Consiglio Accademico del 15 luglio e 15 settembre 2023;

ERATO che è necessario indire selezioni pubbliche per titoli ed esami secondo quanto disposto dal sopra richiamato decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 180 del 29 marzo 2023;

il decreto direttoriale n. 82 del 10 maggio 2004, con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” dell’Aquila;

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di docente di prima fascia a tempo indeterminato - CCNL “Istruzione e Ricerca” sezione AFAM – da destinare alle esigenze del Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” per il seguente settore artistico disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare	Declaratoria decreto ministeriale n. 90 del 2009
CODM/06	Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili	Ricognizione della storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili dalle loro origini ai nostri giorni, seguendone l’evoluzione sulla base delle determinanti socio-politiche e della fenomenologia degli stili.

Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda:
 - a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976 in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) idoneità allo svolgimento della funzione relativa al posto da ricoprire;
 - e) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
 - f) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
 - g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e ai sensi della vigente normativa contrattuale.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere un'adequata conoscenza della lingua italiana;
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso si richiedono i seguenti requisiti specifici:
 - a) possesso del diploma di laurea dell'ordinamento previgente in "Disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo" e titoli equiparati (Allegato al decreto ministeriale del 9 luglio 2009) ed equipollenti (articolo 1, comma 103, della legge n. 228 del 2012). Si precisa che i diplomi dell'ordinamento previgente rilasciati dalle istituzioni dell'AFAM sono considerati equipollenti purché posseduti congiuntamente a un diploma di scuola secondaria superiore;
 - b) in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lettera a) del presente comma, avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999 nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005, ovvero nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, o in istituzioni europee di pari livello, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'articolo 1 del presente bando. Il servizio didattico prestato presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Unione Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato di una dichiarazione dell'istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza

nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti relativi ai tre anni accademici di insegnamento, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi a esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. Allo stesso modo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge n. 160 del 30 dicembre 2019, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami nell'ambito dello stesso anno accademico, e che l'incarico di docenza sia stato conferito a seguito di procedura selettiva pubblica. Nel caso in cui il servizio sia stato svolto congiuntamente con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo del 1994 e con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi conferiti ai sensi della legge 160 del 2019, si conviene quanto segue:

- nell'ambito di un modulo fino a 124 (centoventiquattro) ore di lezioni, un'ora di lezione prestata con incarico di collaborazione coordinata e continuativa o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 corrisponde a 1,44 giorni di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo n. 297 del 1994;
- nell'ambito di un periodo di servizio fino a 179 (centosettantanove) giorni, un giorno di servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo n. 297 del 1994 corrisponde a 0,69 ore di servizio prestato con incarico di collaborazione coordinata e continuativa o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, ovvero 41 minuti.

In ogni caso non è possibile conseguire un punteggio massimo superiore a quello previsto dall'articolo 8 del presente bando.

5. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- d) coloro che abbiano subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
- e) i soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza dell'AFAM;
- f) i soggetti che non siano in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.

6. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3

Costituzione della graduatoria ed elenco degli idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta la graduatoria definitiva composta dal vincitore. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento), come di seguito articolato:

- a) titoli di servizio, artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
- b) prove d'esame: massimo punti 70 (settanta).

Accedono alle prove d'esame di cui alla lettera b), i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 18/30 nella valutazione dei titoli di cui alla lettera a).

2. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte del candidato vincitore, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
3. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo non potrà essere utilizzato da istituzioni diverse dal Conservatorio dell'Aquila.

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con il "Sistema pubblico di identità digitale" (SPID), nella piattaforma informatica disponibile all'indirizzo <https://spid.sol.consaq.it>, allegando il modulo di domanda (Allegato 1) e la dichiarazione dei titoli di servizio, artistici, culturali e professionali (Allegato 2), disponibili al seguente link: <https://www.consaq.it/component/content/article/129-informazioni/segreteria/bandi/bando-docenza/4925-bando-per-il-reclutamento-a-tempo-indeterminato-di-docenti-di-prima-fascia-nei-conservatori-di-musica-dm-180-2023-bando-storia-del-jazz-delle-musiche-improvvisate-e-audioattili-codm-06.html>.

La compilazione e l'invio on-line della domanda (corredata degli Allegati 1 e 2 debitamente compilati) devono essere completati entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sul portale "inPA" all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>. all'indirizzo <https://spid.sol.consaq.it>. Tale termine è perentorio. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è comprovata dal sistema che, al termine della procedura di invio, ne registra data e ora. Allo scadere del termine ultimo, il sistema non permette più l'invio della domanda. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di invio di più domande, si terrà conto esclusivamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi revocate le precedenti.

Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio dell'Aquila (www.consaq.it) e sul portale dei concorsi AFAM all'indirizzo <https://afam-bandi.cineca.it/>.

2. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 quanto segue:
 - a) nome e cognome;
 - b) sesso;
 - c) data e luogo di nascita;
 - d) nazionalità;
 - e) codice fiscale;
 - f) residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g) i recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
 - h) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'articolo 2, in particolare:
 - l'indicazione del titolo di studio quale requisito per l'accesso al concorso (articolo 2, comma 3, lettera a);
 - ovvero, in assenza del titolo di studio, l'indicazione dei tre anni accademici di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b);
 - i) il codice e il settore artistico disciplinare per il quale presenta la domanda.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare nella domanda:

- di essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente bando;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere idonei allo svolgimento della funzione relativa al posto da ricoprire;

- di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
 - la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
 - di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d) del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e ai sensi della vigente normativa contrattuale;
 - di non essere in servizio a tempo indeterminato in qualità di docente presso una delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
 - l'eventuale condizione prevista per l'applicazione della riserva di cui all'articolo 13 del presente bando;
 - il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e successive modifiche e integrazioni;
 - l'eventuale condizione di candidati disabili, richiedendo l'ausilio o i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. A tal fine i candidati devono trasmettere via PEC idonea certificazione, rilasciata dalla competente struttura pubblica, che attesti il riconoscimento della disabilità all'indirizzo protocollo@pec.consaq.it, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove d'esame.
3. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lettere f) e g) deve essere tempestivamente comunicata al Conservatorio dell'Aquila tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.consaq.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
 4. Ai sensi del capo secondo della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni il responsabile del procedimento è individuato nel direttore amministrativo del Conservatorio dell'Aquila.

Art. 5

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio, artistici, culturali e professionali.
2. I titoli di servizio di cui al comma 1 devono essere posseduti entro il 31 ottobre 2023 (anno accademico 2022/2023); i titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del bando e della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo articolo 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. In ogni caso il responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alle preferenze nella graduatoria, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine la dichiarazione del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al

collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999. I titoli di riserva e preferenziali sono elencati nell'articolo 15 del presente bando.

7. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca, con la procedura di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza, allegando la relativa ricevuta di protocollo. Il candidato è ammesso con riserva alla procedura concorsuale in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – all'indirizzo <http://www.funzionepubblica.gov.it/>
8. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo sono altresì ammessi alla procedura concorsuale, senza necessità di ricorrere alla procedura di cui al comma 7, laddove in possesso del decreto di equipollenza o di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero da una istituzione dell'AFAM competente, riportandone gli estremi nella domanda.
9. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e deve essere attinente alla disciplina messa a concorso con il presente bando. Alla domanda devono essere allegati i certificati di servizio originali con traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6

Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso i candidati che:
 - a) abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso oltre il termine previsto dall'articolo 4;
 - b) abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso con modalità diverse da quelle indicate nell'articolo 4;
 - c) risultino privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti;
 - d) non si presentino alle prove, per qualsiasi causa, o si presentino in ritardo o privi di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Il Conservatorio dell'Aquila può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 7

Commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta da un docente, individuato dal Direttore, in servizio con contratto a tempo indeterminato presso il Conservatorio dell'Aquila, appartenente al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti di ruolo in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la Commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al decreto ministeriale n. 180 del 2023, verranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.

3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio dell'Aquila, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede del Conservatorio dell'Aquila. La data, l'orario e le modalità del sorteggio saranno pubblicati con avviso nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio dell'Aquila, con valore di notifica.
5. Considerato il principio di pari opportunità, la Commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto tra i sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.
6. Ai componenti della Commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Non possono, inoltre, far parte della Commissione i componenti della RSU del Conservatorio dell'Aquila.
7. La Commissione è nominata con decreto del Direttore del Conservatorio di Musica dell'Aquila, che viene pubblicato nel sito istituzionale dello stesso Conservatorio e nel portale dei concorsi AFAM.
8. Le eventuali dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate e avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore del Conservatorio dell'Aquila.
9. In caso di dimissioni di un commissario esterno, si procederà alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio entro la lista di sei nominativi debitamente integrata con le medesime caratteristiche e modalità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Se il dimissionario è il docente nominato dal Direttore, il Direttore nominerà un nuovo docente al suo posto.
10. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, artistici, culturali e professionali, nonché le prove d'esame, come descritto nei successivi articoli.
11. La valutazione dei titoli di servizio, artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo articolo 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'articolo 9. L'accesso alle prove è consentito esclusivamente ai candidati che ottengano un punteggio totale nella valutazione dei titoli di cui al comma precedente non inferiore a 18/30.
12. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede del Conservatorio di Musica dell'Aquila. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4, comma 4, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.
13. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito del Conservatorio dell'Aquila prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri stabiliti nel presente bando.
14. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo articolo 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio di Musica dell'Aquila, ovvero presso altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.
15. Nessun compenso è previsto per i componenti della Commissione, salvo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 8

Valutazione dei titoli di servizio, artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, la valutazione dei titoli di servizio, artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, presso le istituzioni dell'AFAM nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 2010	4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12
---	---

Ai fini dell'accertamento dei requisiti relativi ai titoli ricompresi nella presente tabella A, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi a esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. Allo stesso modo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge n. 160 del 30 dicembre 2019, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami nell'ambito dello stesso anno accademico, e che l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

Il relativo punteggio verrà attribuito secondo le seguenti modalità:

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00

Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60
Da 75 a 99 ore	Punti 2,40
Da 100 a 124 ore	Punti 3,20
Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex articolo 1, comma 284, della legge n. 160 del 2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- il servizio prestato nelle istituzioni non statali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico in cui il servizio è stato prestato;
- per tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può essere attribuito un punteggio superiore a 4.

TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 18 punti)

Titoli di studio ulteriori rispetto a quello che consente l'accesso alla procedura	Fino ad un massimo di punti 6
1) Diploma del previgente ordinamento se posseduto congiuntamente al diploma di scuola secondaria superiore, o diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della legge 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente; 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia; 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 2005;	3 punti per ogni titolo
4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della legge 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005.	1 punto per ogni titolo

Attività didattica ulteriore rispetto a quella individuata nella tabella A)	Fino ad un massimo di punti 5
Servizio prestato presso le istituzioni dell'AFAM nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 2010; Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane dell'AFAM.	Secondo i criteri e le modalità di seguito indicati

Ai fini dell'accertamento dei requisiti relativi ai titoli ricompresi nella presente tabella B, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi a esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. Allo stesso modo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge n. 160 del 30 dicembre 2019, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami nell'ambito dello stesso anno accademico, e che l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

Il relativo punteggio verrà attribuito secondo le seguenti modalità:

Servizio prestato presso le istituzioni dell'AFAM nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, ovvero nei percorsi formativi di cui agli articoli 3, comma 3, e 7 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 249 del 2010, nello stesso settore artistico-disciplinare oggetto della presente procedura, nonché in istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane dell'AFAM (massimo punti 5).
 Non possono essere inseriti dati relativi agli anni accademici eventualmente già inseriti nei titoli di cui alla

tabella A	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00
<p>Servizio prestato presso le istituzioni dell'AFAM nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, ovvero nei percorsi formativi di cui agli articoli 3, comma 3, e 10 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 2010 in settori artistico-disciplinari diversi da quello oggetto della presente procedura.</p> <p>Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute nonché in istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane dell'AFAM (massimo punti 5).</p> <p>Non possono essere inseriti dati relativi agli anni accademici eventualmente già inseriti nei titoli di cui alla tabella A.</p>	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

<p>Servizio prestato nei corsi preaccademici, propedeutici e di base delle istituzioni dell'AFAM, nonché nelle istituzioni scolastiche nell'ambito di corsi che rilascino titoli di studio riconosciuti o equipollenti (max punti 0,50).</p>	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,10
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,20
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,30
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,40
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 0,50
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,10
Da 50 a 74 ore	Punti 0,20
Da 75 a 99 ore	Punti 0,30
Da 100 a 124 ore	Punti 0,40
Pari o superiore a 125 ore	Punti 0,50

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici (o scolastici);
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge n. 160 del 2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- il servizio prestato nelle istituzioni non statali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al settore artistico-disciplinare oggetto della presente procedura	Fino ad un massimo di punti 18
<p>Contratti di collaborazione attinenti al settore artistico-disciplinare oggetto del presente bando, stipulati con Università o con istituti dell'AFAM per lo svolgimento di attività non assimilabili a quelle previste nell'ambito dei titoli didattici;</p> <p>conseguimento di premi di rilevanza internazionale;</p> <p>partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore;</p> <p>attività di direzione artistica nell'ambito di enti di rilevanza nazionale e internazionale;</p> <p>pubblicazioni (cartacee, audio, audio-visive, opere multimediali) edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle istituzioni dell'AFAM;</p> <p>direzione e/o partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISMN;</p> <p>incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale;</p> <p>responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari (indicare gli estremi del bando e della graduatoria);</p> <p>direzione di enti o di istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;</p> <p>svolgimento di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e istituti di ricerca internazionali di alta qualificazione</p> <p>partecipazione alle attività di accademie aventi prestigio nel settore;</p> <p>altri titoli che contribuiscono a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.</p> <p>Si precisa che nelle opere realizzate da più autori deve risultare indicata la parte da attribuirsi al candidato.</p>	Presentazione massima di 20 (venti) titoli

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, delle pubblicazioni e degli altri titoli culturali e professionali" sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 6. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri specifici di valutazione da formalizzare nei relativi verbali, che saranno pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio dell'Aquila.

Art. 9

Prove d'esame

1. Le prove di esame si articoleranno in due prove:
 - a) una prova didattica a carattere teorico;
 - b) una prova scritta.

La Commissione stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.

2. La prima prova didattica a carattere teorico è volta ad accertare la competenza didattica del candidato con riferimento al settore artistico-disciplinare oggetto del presente bando. Essa consiste nella progettazione di una lezione della durata di 30 minuti circa su un argomento estratto a sorte dal candidato almeno 24 ore prima dell'inizio della prova secondo le modalità che saranno stabilite dalla Commissione.
Lo svolgimento della prova può aver luogo mediante l'utilizzo di strumenti multimediali.
Per la prima prova è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 35 (trentacinque). La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.
Saranno ammessi a sostenere la seconda prova i candidati che abbiano riportato nella prima prova la votazione di almeno 21/35.
3. La seconda è una prova scritta volta a verificare la conoscenza e la preparazione dei candidati con riferimento al settore artistico-disciplinare oggetto del presente bando. È costituita da domande a risposta multipla e domande a risposta aperta, e si svolge in due ore.
Per la seconda prova è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 35. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.
4. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 70 (settanta) punti.
5. L'idoneità verrà attribuita ai candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 60/100. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e delle prove d'esame, di cui almeno 18/30 per i titoli e almeno 21/35 in ciascuna delle prove d'esame.
6. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza sul sito istituzionale del Conservatorio dell'Aquila con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
7. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'articolo 7, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà farne esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 10

Calendario delle prove

1. Il calendario delle prove d'esame sarà reso disponibile sul portale InPA e sul sito istituzionale del Conservatorio dell'Aquila.
2. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Art. 11

Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco degli idonei

1. Terminate le prove la Commissione forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo, risultante dalla valutazione dei titoli dichiarati e dal punteggio conseguito alle prove d'esame. La Commissione formula inoltre l'elenco dei candidati idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio.
2. Con provvedimento del Direttore verrà approvata la graduatoria di merito provvisoria. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, artistici e culturali e professionali con i voti conseguiti nelle prove d'esame. Il Direttore, inoltre, approverà l'elenco degli idonei. Detto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio dell'Aquila.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale del Conservatorio dell'Aquila, con valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.consaq.it.
5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco degli idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001. La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito istituzionale del Conservatorio dell'Aquila e sul portale dei concorsi AFAM.
6. La graduatoria rimane valida per il periodo previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 12

Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'articolo 1 e per il posto vacante in organico, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" vigente, sezione AFAM.
2. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il deponnamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
3. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
4. Al vincitore del concorso sarà conferito l'incarico. La rinuncia all'incarico in assenza di un impedimento oggettivo comporta il deponnamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore e il docente, e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione entro e non oltre le successive 48 ore che decorrono dalla data di accettazione dell'incarico, pena la decadenza dall'incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
6. Al termine della procedura di cui al comma 5, qualora risultino ancora posti disponibili, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei secondo l'ordine di punteggio.
7. Il medesimo elenco degli idonei potrà essere utilizzato anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato o incarichi di docenza ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge n. 160 del 2019. Il candidato vincitore e i candidati idonei vengono deponnati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia a stipulare un contratto a tempo indeterminato.

Art. 13

Riserve di posti, preferenze e precedenza

1. Non si prevede alcuna riserva in quanto si raggiunge la percentuale prevista dalle disposizioni normative vigenti nell'ambito di altra procedura di reclutamento per l'anno accademico 2023/2024.
3. A parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 16 giugno 2023, sono preferiti:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la

professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinq*ues, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- k) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- m) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- n) minore età anagrafica.

4. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda e devono essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.

I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione ai fini della formazione della graduatoria. Entro il termine perentorio di 7 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di conclusione delle prove, i candidati che abbiano superato le stesse prove dovranno presentare, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.consaq.it, la documentazione attestante il possesso degli stessi titoli.

Art. 14

Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul portale InPa, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Art. 15

Accesso agli atti del concorso

1. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi agli altri concorrenti.

Art. 16
Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività inerenti al procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Ogni candidato può esercitare in merito ai propri dati personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizioni.
2. Il Conservatorio dell'Aquila è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati.
3. Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento UE 2016/679 in relazione alla fase della presentazione delle domande è la società DATASEED.

Art. 17
Norme finali

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 (<https://www.inpa.gov.it/>).
3. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio dell'Aquila (www.consaq.it) e sul portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
4. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio dell'Aquila con valore di notifica a tutti gli effetti.

Il Direttore
M° Claudio Di Massimantonio